

Carpi, 21/04/2017

Comunicazione 08/2017

Oggetto: Decreto "Mille Proroghe" – Attività non soggette CPI ora soggette

Da: <http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/02/28/17G00033/sg>

11-ter. All'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, le parole: "entro il 7 ottobre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 7 ottobre 2017".

11-quater. La proroga del termine di cui al comma 11-ter si applica agli enti e ai privati interessati che provvedono agli adempimenti previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, entro il 1° novembre 2017, fermi restando gli adempimenti previsti dall'articolo 4 del medesimo regolamento.

In altri termini, i titolari di attività soggette a controllo di prevenzione incendi secondo il DPR 151/11, ma non secondo il precedente DM 16-02-82 (ad es. macchine elettriche fisse contenenti più di 1000 lt di olio), già in esercizio il 22 settembre 2011 (data di pubblicazione del DPR 151/11), dovevano espletare entro il 7 ottobre 2016 (dopo 4 proroghe) i "prescritti adempimenti".

Il decreto "Mille Proroghe" interviene una quinta volta e sposta il termine al 7 ottobre 2017 con il testo succitato, a condizioni che gli enti e i privati interessati presentino l'istanza di valutazione dei progetti (art. 3 del DPR 151/11) entro il 1 novembre 2017.

Cordiali saluti.

Bruno Pullin